

Roma, 28.04.2020

Ufficio: DOR/PF

Protocollo: 202000004218/AG

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Circolare n. 12191

SS 4.1 IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI

DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO

CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta il DPCM 26 aprile sulla fase 2 dell'emergenza.

Riferimenti: DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).

Si fa seguito alle circolari federali nn. 11985 del 24 febbraio 2020 e 12150 del 15 aprile 2020, per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 (cfr. all.1), che sostituisce le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.

Il decreto ha efficacia <u>dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020</u>, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11 (in materia di imprese ed attività produttive), le cui disposizioni si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Per quanto di interesse, tra le diverse misure adottate, si richiamano le seguenti.

Sull'intero territorio nazionale sono consentiti gli <u>spostamenti motivati</u> da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per <u>chi ha sintomi e febbre a 37,5° vi è l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio</u> e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Resta fermo il <u>divieto di ogni forma di assembramento</u> di persone in luoghi pubblici e privati. Tuttavia, dal 4 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, salvo il rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In ogni caso, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

Continua a non essere consentito lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto. È possibile, invece, svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono sospese le <u>attività didattiche</u> in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere, però, svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

In proposito, <u>si rammenta che sono in corso di adozione due decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, che disciplineranno il tirocinio curriculare e gli esami di Stato anche per la professione di farmacista.</u>

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (tra cui, commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari; commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; farmacie; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; commercio al dettaglio di libri; commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati).

Restano, dunque, aperte le farmacie e le parafarmacie e deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In particolare, gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È raccomandata altresì l'applicazione delle seguenti misure (riportate nell'allegato 5 al decreto):

Misure per gli esercizi commerciali

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, <u>i servizi bancari, finanziari, assicurativi</u> nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Inoltre, con riferimento ai trasporti, il Presidente della Regione deve disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Si evidenziano inoltre le seguenti misure applicabili sull'intero territorio nazionale:

- sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- sono sospesi i <u>congressi</u>, <u>le riunioni</u>, <u>i meeting e gli eventi sociali</u>, <u>in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità</u>; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- sono sospesi gli esami di idoneità tecnica per il rilascio della patente di guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Per <u>i datori di lavoro pubblici</u> resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del D.L. 18/2020, (cfr circolare federale n. 12057 del 19.3.2020). Pertanto, il lavoro agile continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai <u>datori di lavoro privati</u> a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; ai datori di lavoro pubblici e privati è in ogni caso raccomandato di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In ordine alle attività professionali, è raccomandata l'attuazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l'incentivo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; è raccomandato, inoltre, che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

L'articolo 2 ha ad oggetto lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Nello specifico, dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività produttive industriali e commerciali consentite sono indicate nell'allegato 3 (tra cui, fabbricazione di prodotti farmaceutici| di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici). Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali ed è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del decreto, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7 del decreto, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20

marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre, per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

<u>L'articolo 3 del decreto prevede, inoltre, misure di informazione e</u> prevenzione applicabili sull'intero territorio nazionale. In particolare si evidenzia quanto segue.

Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, <u>negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 del decreto.</u>

<u>Nelle pubbliche amministrazioni</u> e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, <u>soluzioni disinfettanti</u> per l'igiene delle mani.

Utilizzo delle mascherine

È altresì stabilito l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal

mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

L'articolo 4 del decreto reca disposizioni in materia di ingresso in Italia, l'articolo 5 in materia di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, mentre l'articolo 6 contiene disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. L'articolo 7 reca misure in materia di trasporto pubblico di linea e, infine, l'articolo 8 ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità.

È previsto, inoltre, che il prefetto territorialmente competente assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto e monitori l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Continuano a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO (Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE (On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1